

Corte di Cassazione - Sez. Lavoro – Sent.12/05/ 2006 n. 11025 obbligo marcatempo per docenti scuola pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 dicembre 1998 il prof. P. D., docente di ruolo presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri XX, ha convenuto avanti al locale Pretore, in funzione di giudice del lavoro, il Provveditorato agli Studi di Isernia (ora Ufficio scolastico regionale per il Molise), l'Istituto citato ed il preside del medesimo prof. C. G., per sentire dichiarare nulla la sanzione disciplinare della censura inflittagli dal Provveditore agli Studi con provvedimento n. 146/ris. in data 9 - 11 dicembre 1998, per non avere egli rispettato l'ordine impartitogli dal Preside del succitato Istituto di marcare l'orario di servizio, sia di entrata che in uscita, con il cartellino magnetico.

Sosteneva l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio:

a) non essendo stata in esso indicata l'autorità dinanzi alla quale fosse proponibile l'eventuale impugnazione;

b) non potendosi imporre al personale docente l'obbligo di marcare la presenza in Istituto mediante il cartellino magnetico, tenuto conto che una simile modalità costituiva un controllo irragionevolmente additivo e soltanto alternativo (non potendo essere mai sussidiario) rispetto agli strumenti obbligatoriamente utilizzati a tal fine nell'ambito scolastico, quali il registro di classe ed il giornale del professore;

c) non essendo applicabile, nella specie, il dettato normativo del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 17 (richiamato dal Provveditore agli Studi a base della sanzione disciplinare comminata), dal momento che esso era esclusivamente riferibile a comportamenti posti in essere in violazione di norme cogenti di relazione ed al personale operante in seno ad istituzioni nelle quali il principio della gerarchia, nella prospettiva del necessario svolgimento di compiti essenziali dello Stato, non consente attenuazioni di sorta.

Il Pretore adito ha rigettato la domanda; la Corte d'Appello, con sentenza 16/22 aprile 2003 n. 108, ha confermato la decisione.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P., con tre motivi.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso trae origine dalla seguente circostanza di fatto processuale:

- il P. aveva notificato l'atto di appello al Provveditorato agli Studi di Isernia e all'Istituto tecnico commerciale e per geometri XX, nelle rispettive sedi, essendosi questi difesi in primo grado mediante propri funzionari ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., aggiunto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 42;

- essi erano rimasti contumaci in secondo grado;

- il giudice d'appello ha ordinato la notificazione agli stessi enti, presso l'Avvocatura dello Stato.

Il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 291, 417 bis, 436 e 416 cod. proc. civ.; R.D. n. 1611 del 1933, artt. 2 e 11; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e circ. avv. Gen. Stato n. 38 del 17 ottobre 1998, si duole che in tal modo il giudice d'appello ha rimesso illegittimamente gli appellati in termini.

Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

È ben vero che nel caso in cui la pubblica amministrazione si sia avvalsa della facoltà di stare in giudizio per mezzo di un funzionario appositamente delegato, l'eventuale ricorso per cassazione va notificato non ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, relativo alla notificazione degli atti alle pubbliche amministrazioni presso l'Avvocatura dello Stato, ma presso il suddetto funzionario (Cass. 16 settembre 2002 n. 13472, Cass. 12 maggio 2000 n. 6101, Cass. 6 luglio 1991 n. 7506).

Ma nel caso di specie il ricorrente non deduce alcun danno che la rimessione in termini abbia prodotto nei suoi confronti.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1163 e 414 cod. proc. civ. e art. 125 disp.att. c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto inammissibile perché tardiva la deduzione della nullità del provvedimento di censura per mancato previo parere obbligatorio del Consiglio di disciplina. Rileva che egli, pur avendo omesso nel ricorso introduttivo omessa tale doglianza, aveva ritualmente sollevato la eccezione de qua nel "Ricorso in riassunzione di causa" del 19 ottobre/29 novembre 1999), e quindi ritualmente.

Il motivo non è fondato.

È ben vero che questa Corte ha enunciato, in materia non laborale, il principio che "L'atto di riassunzione può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo in tal caso l'atto di riassunzione come atto di introduzione di un giudizio ex novo" (Cass. 3 ottobre 1997 n. 9671, 4045/91, 3500/86 e, incidenter tantum, Cass. n. 10673/2001; Cass. n. 1198/2003).

Ma tale principio non si applica alla fattispecie, come quella odierna, di sospensione del processo per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione, il quale deve proseguire negli stessi termini della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e del tentativo di conciliazione.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, D.P.C.M. n. 593 del 1993 di recepimento del ccnl scuola, area della funzione docente; motivazione solo apparente e comunque contraddittoria, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che anche l'attività d'insegnamento nelle scuole, oltre quelle di natura tecnica ed ausiliaria, è soggetta all'accertamento mediante "controlli di tipo automatico ed obiettivo".

Questo motivo è fondato.

Dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa si ricava il principio che per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale:

- Cass. 8 aprile 1994 n. 3298 ha ritenuta legittima la disposizione di una USL che obbligava i medici specialisti ambulatoriali a timbrare il cartellino, in quanto ciò era previsto da apposita norma contrattuale, nella specie l'art. 7, secondo comma, dell'accordo collettivo di settore, approvato con D.P.R. 16 ottobre 1984, n. 884
- Cass. 24 agosto 1991 n. 9113 ha ritenuto analogamente legittimo l'obbligo degli addetti al servizio legale dell'Enel, iscritti nell'albo degli avvocati a procuratori, di timbrare il cartellino in quanto tale obbligo era previsto dal contratto collettivo indistintamente per tutti i dipendenti, con qualsiasi qualifica.

La giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione

- TAR Lazio, sez. 3[^], 4 aprile 1985 n. 1628, che ha dichiarato illegittima la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Inps che ha esteso il sistema di rilevazione delle presenze mediante orologi marca tempo al personale del ruolo legale;
- idem, sez. 2[^], 2 gennaio 1990 n. 18; idem 4 gennaio 1990 n. 24, in tema di attuari Inail;
- TAR Liguria 28 ottobre 1985 n. 566 in tema di legali Inail;
- TAR Lazio, sez. 3[^], 2 febbraio 1995 n. 250, che ha dichiarato illegittimo il provvedimento rettorale che ha imposto gli orologi marcatempo al personale docente universitario presso i policlinici, senza che tale modalità di controllo delle presenze fosse prevista dalla convenzione tipo, e quindi in assenza di fondamento normativo specifico;
- TAR Lazio, sez. 3[^], 3 settembre 1989 n. 1612, che ha individuato la fonte normativa specifica dell'obbligo degli orologi marcatempo per i sanitari dell'Inps nel D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, art. 7, comma 10.

Nel settore scolastico il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 396 (Testo unico sulla scuola) affida al preside compiti di promozione e coordinamento, nell'ambito delle norme dello stesso t.u. e del contratto collettivo. Quest'ultimo prevede (ad es. art. 6 c.c.n.l. 24.7.2003) come materia di informazione preventiva i criteri e le modalità relativi alla organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA. L'art. 89 del medesimo contratto prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.

L'amministrazione intimata, che peraltro dopo il primo grado si è disinteressata della causa, non indica la fonte contrattuale della disposizione impartita dal Preside dell'Istituto XX al personale docente di timbrare il cartellino, che pertanto si deve ritenere illegittima.

Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 66 (accoglimento del ricorso per violazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, accogliendo la domanda del P..

Sussistono giusti motivi, data la novità della questione, per la totale compensazione delle spese processuali dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del P..

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 14 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006